



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Concessione del contributo agli enti del terzo settore, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB che gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità e ad anziani a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo trimestre del 2022 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del DPCM del 8/2/2023 e dell'art. 2 comma 1 del DPCM del 11/7/2023

Il Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» come modificato dall'art. 3 comma 12 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 8, che prevede che «In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una

dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»

VISTO l'articolo 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che incrementa il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 144/2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di un contributo straordinario da destinarsi, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani a fronte dell'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2023, recante i criteri di accesso ai fondi previsti all'articolo 8, comma 1 e 2, del decreto-legge 144/2022, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché i criteri di quantificazione del contributo stesso e le relative procedure;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2023, che individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di 5 milioni previsto dall'articolo 1, comma 366 della legge 197/2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, nonché le procedure di controllo anche successive all'erogazione;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 del DPCM 8/2/2023 che prevede che le modalità di espletamento delle operazioni di controllo siano definite con successivo decreto, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della Piattaforma informatica "Contributo energia";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2023 che individua le procedure operative necessarie a dare attuazione al DPCM 8/2/2023 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del *decreto-legge 144/2022*;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTA l'iscrizione della misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato avvenuta in data 8 maggio 2023

con codice identificativo CAR 25823;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO l’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia Spa nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

VISTI gli artt. 4 comma 1 del DPCM 8/2/2023 e del DPCM 11/7/2023 che determinano il contributo calcolato secondo un prospetto che tiene conto dell’incremento del costo, registrato nei periodi utili, per determinare la percentuale di liquidazione;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 12/06/2023 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e Invitalia che disciplina il supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all’art. 8 del decreto-legge 144/2022, approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 3 luglio 2023, che ha ricevuto visto di registrazione della Corte dei Conti il 17 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 27 settembre 2023 con cui è stato disposto l’impegno contabile per l’importo complessivo di euro 175.000.000,00 (centosettantacinquemilioni/00) al fine di consentire il trasferimento all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia su apposito conto corrente infruttifero intestato alla medesima, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

CONSIDERATO che gli artt. 4 comma 3 del DPCM 8/2/2023 e del DPCM 11/7/2023 stabiliscono che il contributo per le quote di fondo è erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente;

TENUTO CONTO che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 19 luglio 2023 sono state individuate le modalità operative per la presentazione delle domande e i controlli ex post da effettuare;

TENUTO CONTO che Invitalia ha attivato la Piattaforma informatica per la ricezione delle domande alle ore 12.00 del 20 luglio 2023 e ha chiuso la medesima alle ore 12.00 del 21 agosto 2023, acquisendo numero 1.482 domande;

TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta da Invitalia sulle domande pervenute, con particolare riguardo alle attività di verifica condotte attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti in merito al rispetto dell’importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo “de minimis”, ai sensi del regolamento UE 1407/2013, e della relazione istruttoria trasmessa al Dipartimento con nota n.0328742 del 07/11/2023 concernente “Proposta di concessione di contributi a valere sui fondi previsti dall’art. 8 comma 1, del decreto-legge 144/2022 e ss.mm.ii., dall’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del DPCM del 8/2/2023 e dall’art. 2 comma 1 del DPCM del 11/7/2023 - Contributo Energia”, con allegati gli elenchi, rispettivamente,

- degli enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all’art. 8 comma 1 del *decreto-legge 144/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- degli enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all’articolo 3 comma 12 lett. a) del *decreto-legge 176/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;

- delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza (IPAB) ammesse al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 5 milioni di cui all'art. 1 comma 366 della *legge 197/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziali per persone anziane;
- delle domande di contributo su cui è necessario condurre ulteriori verifiche in merito al rispetto dell'importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo "*de minimis*", ai sensi del regolamento UE 1407/2013,

DECRETA

Art. 1

(Concessione dei contributi)

1. A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste all'articolo 4, comma 7 del DPCM 8/2/2023 e all'articolo 4, comma 7 del DPCM 11/7/2023, con il presente decreto è disposta, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del DPCM 8/2/2023 e dall'articolo 4, comma 6 del DPCM 11/7/2023 la concessione dei contributi in favore degli enti richiedenti, in particolare:

a. l'"Allegato 1" riporta i contributi concessi agli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità a valere sulla quota di fondo pari a 120 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 144/2022, ;

b. l'"Allegato 2" riporta i contributi concessi agli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane a valere sulla quota di fondo pari a 50 milioni di euro di cui all'articolo 3 comma 12 lett. a) del decreto-legge 176/2022;

c. l'"Allegato 3" riporta i contributi concessi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale per persone anziane a valere sulla quota di fondo pari a 5 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 366 della *legge 197/2022*.

2. Gli allegati 1, 2 e 3 riportano per ognuno degli enti beneficiari, inserito in elenco secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi come previsto dall'art. 4 comma 5 del DPCM 8/2/2023 e del DPCM 11/7/2023, il numero di protocollo della domanda, la data e l'ora di invio della domanda, la denominazione dell'ente, il codice fiscale dell'ente, l'importo del contributo concesso, il codice "CUP" (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico) e il codice "COR" (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti.

Art. 2

(Verifiche relative al regolamento UE 1407/2013 – aiuti "de minimis")

1. Nell'"Allegato 4" è riportato l'elenco delle domande di contributo per le quali sono in corso le verifiche in merito al rispetto dell'importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo "*de minimis*", ai sensi del regolamento UE 1407/2013.

2. Relativamente alle domande di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, dopo il completamento da parte di Invitalia delle verifiche di cui al comma 1 e l'acquisizione degli ulteriori elementi utili, procede – in caso di esito positivo delle medesime – alla concessione dei contributi con successivi provvedimenti del Capo del

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 3

(Erogazione dei contributi)

1. Il contributo straordinario concesso agli enti beneficiari, di cui all'art. 1 del presente decreto, è erogato da Invitalia in un'unica soluzione sul conto corrente indicato in sede di domanda, in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. La liquidazione degli importi, avviene previa verifica della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell'assenza dei soggetti beneficiari nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, Invitalia provvede inoltre ad espletare:

- a. la procedura attestante la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, sulla base della rispettiva disciplina di riferimento. Ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con legge 9 agosto 2013, n. 98, qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnalasse un'inadempienza contributiva dell'ente beneficiario, Invitalia tratterrà (previa apposita comunicazione) dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente da Invitalia all'Ente di competenza; nelle more l'erogazione del contributo sarà sospesa;
- b. la procedura di verifica con l'Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi S.p.A.) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). Nel caso in cui, per effetto della suindicata procedura di verifica l'Agenzia Entrate Riscossione dovesse comunicare l'esistenza a carico dell'ente beneficiario di un inadempimento, si provvederà, per i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta comunicazione, a trattenere dalle erogazioni delle agevolazioni, una somma pari a quella costituente l'inadempimento. Se durante il periodo intercorrente tra la più volte citata comunicazione e la notifica dell'ordine di versamento fossero intervenuti pagamenti, da parte dell'ente beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore, che facciano venir meno l'inadempimento o ne riducano l'ammontare, saranno erogati all'ente beneficiario gli importi che l'Agenzia Entrate Riscossione avrà indicato di effettuare. Qualora, decorsi i 30 (trenta) giorni di cui sopra, non sarà stato notificato ad Invitalia, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, l'ordine di versamento dell'importo come sopra trattenuto, sarà effettuato all'ente beneficiario il pagamento dell'importo medesimo. In ogni caso, l'erogazione dovrà considerarsi come effettuata per l'intero importo, all'ente beneficiario.

4. I contributi concessi con il presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime *de minimis* così come previsto dall'art. 4, comma 8 del *DPCM 8/2/2023* e dall'art. 4, comma 8 del *DPCM 11/7/2023*.

Art. 4

(Efficacia e disposizioni finali)

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (www.ministrodisabilita.gov.it), e nell'apposita sezione del sito di Invitalia (www.invitalia.it).

4. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste dal DPCM 8/2/2023, dal DPCM 11/7/2023 e dal decreto dirigenziale 19/7/2023.

Roma, data della sottoscrizione digitale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Cons. Antonio CAPONETTO

Allegati:

- “**Allegato 1**” - Enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all'art. 8 comma 1 del *decreto-legge 144/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- “**Allegato 2**” - Enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all'articolo 3 comma 12 lett. a) del *decreto-legge 176/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- “**Allegato 3**” - Istituzioni Pubbliche di Assistenza (IPAB) ammesse al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 5 milioni di cui all'art. 1 comma 366 della *legge 197/2022* che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziali per persone anziane;
- “**Allegato 4**” - Elenco delle domande di contributo su cui sono in corso le verifiche in merito al rispetto dell'importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo “*de minimis*”, ai sensi del regolamento UE 1407/2013.